SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 812)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MARZO 1980

Istituzione in Bolzano di una sezione del Tribunale per i minorenni e composizione della sezione della Corte di appello di Trento per i minorenni

ONOREVOLI SENATORI. — Con il presente disegno di legge, presentato in base all'articolo 35 dello statuto speciale di autonomia (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670), viene proposta l'istituzione in Bolzano di una sezione del Tribunale per i minorenni.

L'iniziativa è fondamentalmente nata dall'esigenza di assicurare ai minorenni del gruppo linguistico tedesco una sede giudiziaria idonea a garantire il diritto costituzionalmente sancito di rivolgersi ai giudici nella lingua materna.

Come è noto, l'attuale struttura dell'ordinamento giudiziario prevede che il Tribunale per i minorenni sia istituito in ogni sede di Corte d'appello, esercitando la sua giurisdizione su tutto il territorio del distretto. Di conseguenza, per il territorio della provincia di Bolzano, il Tribunale per i minorenni è istituito presso la Corte d'appello di Trento, con evidente disagio per i minorenni residenti in provincia di Bolzano, i loro patroni ed i loro familiari.

Si ritiene quindi doveroso l'esercizio della giustizia nella zona di origine e di residenza dei minorenni, consentendo, nel contempo, una composizione della sezione di Bolzano del Tribunale per i minorenni che tenga conto del necessario inserimento di magistrati ed esperti appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

L'articolo 1 prevede appunto la istituzione in Bolzano di una sezione del Tribunale per i minorenni, attualmente operante presso la Corte d'appello di Trento.

Lo stesso articolo dispone che uno dei due esperti che compongono la sezione devono appartenere al gruppo linguistico tedesco.

L'articolo 2 prevede che anche nella composizione della sezione della Corte d'appello di Trento che funziona da Corte d'appello per i minorenni venga inserito, in qualità di esperto, un cittadino appartenente al

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

gruppo linguistico tedesco, designato dal Consiglio provinciale di Bolzano.

L'articolo 3, nel disporre che nulla è innovato per il funzionamento della sezione di Bolzano del Tribunale per i minorenni rispetto alle vigenti norme dell'ordinamento giudiziario e di quelle disciplinanti il Tribunale per i minorenni, precisa che si applicano le norme di attuazione dello statuto speciale in materia di proporzionale negli uffici statali e di uso delle lingue nei procedimenti giurisdizionali.

L'articolo 4 provvede ad assicurare la copertura finanziaria della iniziativa nel rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, mentre l'articolo 5 demanda al Governo il compito di stabilire, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, la data di inizio del funzionamento della sezione di Bolzano del Tribunale per i minorenni.

L'articolo 6, infine, dispone che, alla data di inizio del funzionamento della sezione di Bolzano del Tribunale per i minorenni, passano d'ufficio alla medesima gli affari pendenti presso il Tribunale per i minorenni istituito presso la Corte d'appello di Trento relativi a minori residenti in provincia di Bolzano.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

In deroga a quanto previsto dall'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1441, è istituita in Bolzano, con competenza su tutto il territorio del Tribunale civile e penale, una sezione del Tribunale per i minorenni istituito presso la sede della Corte di appello di Trento.

La sezione di Bolzano del Tribunale per i minorenni è composta da un magistrato di Corte di appello, che la presiede, da un magistrato di Tribunale e da due cittadini, un uomo e una donna, esperti in materia di assistenza sociale, scelti tra i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia, di psicologia, che abbiano compiuto il trentesimo anno di età.

I due esperti devono appartenere, rispettivamente, uno al gruppo linguistico italiano e l'altro al gruppo linguistico tedesco.

Gli esperti vengono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, previa designazione di un numero doppio di nominativi da parte del Consiglio provinciale di Bolzano.

Art. 2.

In deroga a quanto previsto dall'articolo 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1441, i due esperti membri della sezione della Corte di appello di Trento per i minorenni devono appartenere, rispettivamente, uno al gruppo linguistico italiano e l'altro al gruppo linguistico tedesco.

Essi vengono nominati su designazione di un numero doppio di nominativi da parte del Consiglio regionale.

Art. 3.

Con decreto del Presidente della Repubblica, sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, prevista dall'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, la tabella n. 23 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, sarà adeguata alle esigenze derivanti dalla presente legge.

At. 4.

Tutte le spese per il funzionamento della sezione di Bolzano del Tribunale per i minorenni sono a carico dello Stato.

Art. 5.

Il Governo stabilisce, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la data di inizio del funzionamento della sezione di Bolzano del Tribunale per i minorenni.

Art. 6.

Alla data di inizio del funzionamento della sezione di Bolzano del Tribunale per i minorenni gli affari pendenti davanti al Tribunale per i minorenni istituito presso la Corte di appello di Trento, ora appartenenti, per ragioni di territorio, ai sensi degli articoli precedenti, alla competenza della nuova sezione, sono devoluti d'ufficio alla cognizione di questa sezione.